

**Oggetto: 1) Iscrizioni alla scuola dell'infanzia a.s. 2018-2019;  
2) Iscrizioni e obbligo vaccinale;**

**1) Iscrizioni alla scuola dell'infanzia a.s. 2018-2019**

Allo scopo di fornire utili indicazioni sull'iscrizione per l'anno 2018/2019, si ricorda:

*“Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, **entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.***

*Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano **tre anni di età entro il 30 aprile 2019.***

*Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018.*

*L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:*

- a) alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;*
- b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;*
- c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza”.*

L'inserimento dei bambini anticipatari avviene, pertanto, sulla base di progetti appositamente predisposti, a cura del collegio dei docenti, d'intesa con l'organismo di gestione della singola istituzione scolastica e dopo avere attentamente valutate le condizioni di cui alle lettere a, b, c riportate nella presente circolare, accordando la precedenza ai bambini più “grandi”.

**2) Iscrizioni e assolvimento obbligo vaccinale**

La legge n.119/2017 ha previsto tre distinte procedure: una transitoria per l'a.s. 2017/18; un'altra per l'a.s. 2018/19; una semplificata a partire dall'a.s. 2019/20.

Al momento dell'iscrizione la scuola si comporterà in maniera simile a quanto fatto entro il 10 settembre.

**Cosa fa la scuola:**

Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, al momento dell'iscrizione, la scuola chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione;
- l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all'ASST territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

**Cosa fa la famiglia:**

I genitori devono presentare una delle seguenti documentazioni:

- certificato vaccinale rilasciato dall'ASST o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASST;
- copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione può essere sostituita da una **dichiarazione (ALLEGATO 1)** resa ai sensi del DPR n. 445/2000. La regolarizzazione della documentazione va effettuata entro il 10 luglio 2018.

La documentazione da presentare **in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni** è una delle seguenti:

- attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale dal pediatra di libera scelta del SSN.

### **Termini presentazione documentazione**

La documentazione va presentata dai genitori al momento della iscrizione. Nel caso in cui il genitore presenti l'autocertificazione (allegato 1), entro il 10 luglio dovrà presentare documentazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, **l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso alla scuola stessa.**

*“Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa”.*

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e quindi frequentare la scuola dell'infanzia o l'asilo nido.

Il MIUR ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it), per eventuali richieste di chiarimenti.

**Il termine di scadenza** per la presentazione delle domande è fissato al **6 febbraio 2018**. Per le scuole paritarie, come noto, e da sempre, il termine ha carattere indicativo. Salvo particolari necessità, consigliamo comunque alle scuole di rispettare tale termine.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
DON MARCO MILESI